



R.G. N. 277/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

Dott. Luigi Perina	Presidente
Dott. Nicola Armienti	Consigliere
Dott. Anna Menegazzo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso

da

DIESEL S.P.A. UNIPERSONALE (c.f. 00642650246), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARUFFI FRANCESCO, BAROZZI SERGIO e BARGELLINI SOFIA, come da mandato a margine del ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Piazza Borsa 1 - Treviso

Appellante

contro

INPS (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avv. SICA SERGIO come da procura generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 a firma Notaio P. castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Dorsoduro, 3519/I - Venezia



Appellato

OGGETTO: *appello avverso la sentenza del n. 266/2015 del G.L. del Tribunale di Rovigo.*

IN PUNTO : Obbligo contributivo del datore di lavoro

Conclusioni:

Per l'appellante:

in via principale:

reformare la sentenza n. 266/2015 resa nel giudizio R.G.L. N. 191/2015 pubblicata il 22.9.2015 dal Tribunale di Rovigo, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Ferrari, dichiarando che niente è dovuto da Diesel s.p.a. Unipersonale all'INPS relativamente alle somme di cui al primo grado di giudizio per le ragioni di cui al presente ricorso in appello, o in subordine riquantificando i contributi posti a carico di Diesel s.p.a. Unpersonale secondo la prospettazione di cui al presente ricorso in appello.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi del giudizio.

Per l'appellato:

respingersi l'appello, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sopra indicata il Tribunale di Rovigo, pur annullando e revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti dell'appellante per il recupero di contributi asseritamente omessi dalla sua appaltatrice Modus Operandi Group s.r.l., quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03, condannava Diesel s.p.a. Unipersonale a corrispondere all'INPS la somma di € 50.457,27 oltre interessi dalla domanda al saldo.
2. Ciò, sul presupposto che il rapporto tra la Diesel Unipersonale e Modus Operandi Group s.r.l. non potesse essere ricondotto alla subfornitura e dunque sussistesse la responsabilità solidale della committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03. Il giudice di prime cure confermava inoltre le modalità di calcolo utilizzate dall'INPS per la



quantificazione del dovuto da parte della Diesel Unipersonale, in misura percentuale agli altri committenti sulla base del fatturato mensile pro capite.

3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Diesel s.p.a. Unipersonale sulla base di 3 motivi. Si è costituito INPS chiedendo il rigetto dell'appello.
4. All'udienza del 7.6.2018 il Collegio invitava parte appellante a riquantificare i contributi in tesi dovuti come da specifica ordinanza; quindi, la causa veniva discussa dalle parti e decisa all'udienza del 27.9.2018 mediante separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione in tema di criterio di quantificazione dell'onere contributivo.
6. L'INPS sostiene invece che la sentenza abbia correttamente ritenuto assolto dall'Istituto l'onere di prova della fondatezza delle pretese contributive, tramite il ricorso a presunzioni.
7. Il motivo non è fondato. Invero, nella sentenza impugnata si afferma che la quantificazione operata secondo il criterio adottato dall'INPS – l'individuazione della responsabilità solidale *ex art. 29 D.Lgs. 276/03* in capo ai vari committenti in misura percentuale, sulla base del fatturato mensile pro capite – “appare ragionevole e legittima”, e la valutazione è evidentemente supportata dall'argomentazione a) della mancata prova da parte dell'opponente che alcuni lavoratori utilizzati da Modus non fossero addetti – o non per tutto il tempo - alle lavorazioni commissionate da Diesel e b) dell'irrilevanza di distinzioni all'interno del fatturato mensile di Modus derivante dal rapporto con Diesel (Diesel intendeva valorizzare somme corrisposte per l'acquisto di materie prime e somme riferite a lavorazioni particolari cui erano adibiti solo alcuni addetti specializzati), per non essere tali somme neppure indicate dall'opponente. Era dunque sviluppata in sentenza una motivazione effettiva ancorché, come meglio evidenziato in seguito, non completamente corretta.



8. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione "nella valutazione del criterio di quantificazione adottato dall'INPS" ed "in tema di onere probatorio". Sostiene sotto questo profilo che, pur in mancanza di indicazioni legislative specifiche, la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 in capo alla committente per omissioni contributive dell'appaltatore possa affermarsi solo in relazione ad omissioni riferite al personale utilizzato nell'appalto e per il tempo in cui questo ha operato nell'appalto medesimo, e non sulla base dell'arbitrario criterio adottato dell'INPS, e fatto proprio dalla sentenza impugnata, consistente nella ripartizione percentuale in base al fatturato pervenuto all'appaltante dai vari committenti. Lamentava altresì che il giudice di prime cure avesse sovvertito gli ordinari principi in tema di ripartizione degli oneri probatori, affermando che spettasse ad essa committente dimostrare che taluno dei dipendenti di Modus Operandi non fosse impiegato nei lavori commissionati da Diesel o che per talune delle lavorazioni commissionate non fossero utilmente valorizzabili i dati del fatturato.
9. L'INPS, evidenziando che in appello Diesel non aveva riproposto la tesi della riconducibilità del rapporto con Modus Operandi Group alla subfornitura ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, deduce a sua volta che il giudizio di primo grado aveva consentito di ritenere provati, sia pure presuntivamente, i presupposti per l'addebito contributivo rivolto nei confronti dell'appellante, posto che dalla visura della Modus Operandi Group non emergeva lo svolgimento di attività diverse dal taglio e confezionamento e considerato il tipo di attività di produzione di capi di abbigliamento in serie. Osservava inoltre che neppure l'appellante aveva evidenziato specifici lavoratori della Modus Operandi Group adibiti all'attività commissionata da Diesel né aveva offerto di provarlo.
10. Il motivo di appello è solo parzialmente fondato.
11. Non è più contestato, in questa sede, che Diesel avesse commissionato a Modus Operandi Group s.r.l. attività di taglio e confezionamento per la produzione di capi di



abbigliamento con accordo riconducibile alla fattispecie del contratto di appalto, o comunque a fattispecie cui fosse applicabile la solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs. 276/03. Recita detta norma, come da testo vigente all'epoca dei fatti (ovvero dal dicembre 2010 a febbraio 2012): “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi...., il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” (sottolineatura dell'estensore).

Considerato che nei confronti di Modus Operandi Group sono state riscontrate omissioni contributive riferite al periodo in cui era in corso il rapporto di appalto tra Diesel e Modus Operandi Group, ne consegue che sulla prima gravava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui all'art. 29, co. 2, D.Lgs. citato. In concreto, già in sede ispettiva si è tenuto conto che Modus Operandi Group nel periodo in questione operava anche per altri committenti, ed anche il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità solidale di Diesel Unipersonale potesse essere affermata solo in relazione a crediti contributivi dell'INPS riferiti a prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico appalto intercorso con Diesel. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si conviene con l'appellante che spettava all'INPS dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'addebito contributivo, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata nei confronti della committente Diesel Unipersonale. Anche in questa prospettiva, peraltro, la pretesa dell'INPS si rivela in gran parte fondata, come meglio esposto nell'ambito dell'esame del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere raggiunta, seppure tramite presunzioni, la prova dell'addebitabilità a Diesel, in via solidale, di determinati crediti contributivi, e precisamente di quella quota parte di



crediti contributivi accertati nei confronti di Modus Operandi Group che è proporzionale al fatturato ricavato da Modus Operandi Group nel rapporto con Diesel rispetto al suo fatturato totale, escluso il fatturato derivante da specifiche lavorazioni (cd. Commercializzato, Prototipia e Modellistica).

La presunzione favorevole all'INPS si fonda su elementi indiziari precisi e concordanti: Modus Operandi Group, secondo quanto risulta dalla visura camerale, si occupava solamente di taglio e confezionamento, e l'attività svolta dall'appaltatrice era riferita alla produzione di capi di abbigliamento in serie; si tratta di circostanze che non sono state contestate dall'appellante. In effetti tali elementi di fatto, in uno con quanto ricavabile dal verbale di accertamento (doc.1 INPS – fasc. I grado) circa l'omissione contributiva totale da parte della Modus Operandi Group in relazione a 46 dipendenti, fondano la presunzione di un utilizzo del personale Modus Operandi Group nei vari appalti, implicante per ogni appalto analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti, quantomeno con riferimento all'attività generica di taglio e cucito.

12. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in merito alle somme corrisposte da Diesel a Modus Operandi: deduce che nel doc. 6 del proprio fascicolo di primo grado erano inserite tutte le fatture relative al cd. Commercializzato – relativo ad ambiti in cui Modus acquistava per conto di Diesel tessuti e sviluppava una serie di prodotti che gli vendeva come capi finiti - e gli importi corrisposti per acquisto materiali erano stati esattamente quantificati nel ricorso in opposizione; inoltre erano state specificamente indicate le somme corrispondenti a fatture per attività di Prototipia e Modellistica, che implicavano l'utilizzo di pochi dipendenti specializzati su ciascun capo. Sostiene che il fatturato correlato a tali lavorazioni avrebbe dovuto essere scorporato dal fatturato totale, in quanto non significativo dell'impiego di manodopera a favore di Diesel.



13. L'INPS sul punto deduce che in sede ispettiva era stato sottratto dal fatturato complessivo gli importi fatturati per l'acquisto di materiale.

14. Il motivo è fondato.

15. Fin dal ricorso introduttivo parte opponente, ora appellante, aveva dedotto e documentato che parte delle lavorazioni commissionate a Modus Operandi fosse riferibile a specifiche lavorazioni, che sarebbe stato iniquo valorizzare per la determinazione del fatturato complessivo da porre a confronto con il fatturato realizzato dall'appaltatrice nei rapporti con altri committenti. Per contro, dal verbale ispettivo non risulta affatto sottratto il valore della merce che, in limitate occasioni, Modus Operandi aveva acquistato direttamente per confezionare prodotti a favore di Diesel (cd. Commercializzato). Con ordinanza del 27.6.2018 la Corte invitava quindi Diesel a riquantificare la contribuzione in astratto dovuta scorporando il fatturato realizzato attraverso dette lavorazioni, e l'INPS nella memoria autorizzata dell'11.9.2018 ha aderito a detta riquantificazione.

Ne consegue che i contributi dovuti da Diesel Unipersonale *ex art.* 29 D.Lgs. 276/03 andavano rideterminati, rispetto al diverso importo azionato con il decreto ingiuntivo opposto ed a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in € 43.525,13 a titolo di contributi.

Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto statuita già all'esito del giudizio di primo grado, l'appellante va dunque condannata a corrispondere all'INPS l'importo di € 43.525,13 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni civili da calcolarsi dalla debenza al saldo.

16. La sentenza di primo grado va confermata per il resto, in particolare con riferimento alle spese di lite ivi liquidate, in considerazione della quasi completa soccombenza della parte ricorrente, come anche in questa sede confermata.

17. Le spese di lite del secondo grado sono compensate tra le parti nella misura di 1/6, considerata la reciproca soccombenza. Per il residuo, per l'importo di cui al



dispositivo, sono poste in capo alla società appellante stante la sua prevalente soccombenza; la quantificazione di cui al dispositivo fa applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 37/18) negli importi medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Diesel s.p.a. al pagamento nei confronti dell'INPS dell'importo di € 43.525,13 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni civili da calcolarsi dalla debenza al saldo;
- 2) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- 3) Compensa per 1/6 le spese di lite del grado, e condanna l'appellante a rifondere ad INPS la quota residua, quantificata in € 5.500,00 per compensi.

Venezia, 27/09/2018.

Il Consigliere Estensore

Dott. Anna Menegazzo

Il Presidente

Dott. Luigi Perina

